

TI_GERICHTE 32.2022.78 vom 13. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2022.78

FR: TI_GERICHTE 32.2022.78 du 13 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 32.2022.78 del 13 ottobre 2022

Regeste

Ricorso dichiarato irricevibile perché oggetto della decisione era già cresciuto in giudicato. Principio del "ne bis in idem"

Erwägungen

E. 23

gennaio 2008 consid. 4.2 con riferimenti). In DTF 136 V 369 consid. 3.1 il Tribunale federale ha stabilito che la forza di cosa giudicata (formale e materiale) di decisioni (amministrative su opposizione o su ricorso) origuardanti prestazioni durevoli dell'assicurazione sociale, in particolare rendite dell'assicurazione invalidità, si estende anche alle condizioni del diritto alla specifica prestazione relative a fattispecie concluse nel tempo. Simili elementi di motivazione della decisione di rendita passata in giudicato non sono perciò suscettibili di riesame nell'ambito di una revisione o nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso di assicurazione (citata in Meyer/Reichmuth, IVG-Kommentar, 2022, art. 57 n. 24, pag. 544). Per parte della dottrina il principio "ne bis in idem" viene comunque unicamente ammesso per le decisioni su ricorso e non per le decisioni amministrative di prima istanza (Moor; Droit administratif, 2002, pag. 323 segg. con riferimenti; cfr. anche STF 134 V 257). Ritornando al caso in esame, con la STCA 32.2018.138 del 21 dicembre 2018 il vicepresidente di questa Corte aveva confermato da un lato la tardività del gravame, dall'altro aveva confermato nel merito la decisione con cui l'Ufficio AI aveva riconosciuto il diritto alla mezza rendita dal 1° dicembre 2014. Con sentenza del 25 marzo 2019 il TF aveva dichiarato il ricorso contro la sentenza cantonale irricevibile per carenza di motivazione, confermando di fatto la STCA impugnata. Pertanto questo Tribunale ora non può più pronunciarsi in merito al riconoscimento del diritto alla mezza rendita dal 1° dicembre 2014, contestato con il presente gravame. Non trattandosi nello specifico di una revisione (processuale) di una sentenza, il ricorso è da dichiarare irricevibile per il principio "ne bis in idem". 2.4. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell'art. 83 LPGGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.